

DISCIPLINARE PER L'ELEZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA RAPPRESENTANZA DELLE PERSONE PADOVANE CON CITTADINANZA STRANIERA

Capo I – Principi Generali

Art. 1

1. Il presente atto disciplina le modalità di svolgimento dell'elezione della Commissione per la rappresentanza delle persone padovane con cittadinanza straniera (di seguito Commissione).
2. Con riferimento al Regolamento della Commissione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.68 del 19/10/2020 (art. 2, comma 2) "Per persone padovane di origine straniera si intendono le persone con cittadinanza non europea o apolide residenti nel Comune di Padova".

Art. 2

1. Il Sindaco, con proprio decreto, indice le elezioni e ne dà avviso alle elettrici e agli elettori tramite i canali istituzionali (sito web e social media del Comune di Padova) almeno 60 giorni prima della data fissata per l'elezione, o della data iniziale del periodo fissato per l'elezione, indicando il numero dei membri della Commissione da eleggere e la/le data/e in cui avrà luogo l'elezione.
2. Il Sindaco, sulla base dei dati forniti dall'ufficio statistica, ed in base a quanto previsto dall'art. 9 del presente disciplinare, determina il numero dei membri della Commissione da eleggere.

Capo II – Elettorato Attivo e Passivo

Art. 3 - Elettorato attivo

1. All'elezione della Commissione possono votare le persone iscritte nell'elenco di cui all'art. 6 del presente disciplinare, trasmesso alla Commissione Elettorale, che, alla data fissata per l'elezione, o alla data iniziale del periodo fissato per l'elezione, siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza di uno Stato estero non facente parte dell'Unione europea o status di apolide e non avere cittadinanza di uno Stato Ue (sarà considerata la cittadinanza di iscrizione nel registro anagrafico del Comune di Padova);
 - b) possesso di un regolare documento di identità in corso di validità;
 - c) aver compiuto diciotto anni entro la data fissata per l'elezione o entro la data iniziale del periodo fissato per l'elezione;
 - d) iscrizione all'anagrafe dei residenti del Comune di Padova.

Art. 4 - Elettorato passivo

1. Possono essere elette in qualità di membri della Commissione le persone che, alla data del decreto di indizione dell'elezione, siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza di uno Stato estero non facente parte dell'Unione Europea o status di apolide e non avere cittadinanza di uno Stato Ue (sarà considerata la cittadinanza di iscrizione nel registro anagrafico del Comune di Padova);

- b) possesso di un regolare documento di identità e di un titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo;
- c) aver compiuto diciotto anni;
- d) iscrizione all'anagrafe dei residenti del Comune di Padova;
- e) non essere in alcuna delle condizioni previste dall'art. 10 del D.Lgs. 235/2012.

Art. 5

1. L'esistenza dei requisiti per l'elettorato attivo è comprovata mediante l'esibizione di un documento d'identità valido presso il luogo/i luoghi dove le elettrici/gli elettori potranno recarsi per esprimere il voto, nella fase di registrazione prima della votazione.

2. L'esistenza dei requisiti per l'elettorato passivo è comprovata mediante la verifica della documentazione allegata alla scheda di candidatura, che dovrà essere presentata al Comune di Padova entro 30 giorni dalla data del decreto di indizione dell'elezione.

3. La perdita dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1 lettere a), b), d) ed e), da parte dell'eletta/o, comporta la decadenza dalla carica di componente della Commissione.

Art. 6

1. Il giorno antecedente la data fissata per l'elezione, o la data iniziale del periodo fissato per l'elezione, verrà trasmesso alla Commissione Elettorale l'elenco debitamente aggiornato delle/dei cittadine/i non comunitarie/i e degli apolidi residenti a Padova, che abbiano compiuto 18 anni d'età entro la data fissata per l'elezione, o entro la data iniziale del periodo fissato per l'elezione; nell'elenco devono essere indicati:

- a) cognome e nome, come da iscrizione anagrafica;
- b) luogo e data di nascita;
- c) cittadinanza, come da iscrizione anagrafica;
- d) indirizzo di residenza.

Capo III – Modalità di presentazione delle candidature e pubblicizzazione

Art. 7

1. Entro 30 giorni a partire dalla data del decreto di indizione dell'elezione, coloro che intendono candidarsi possono dichiarare la propria disponibilità tramite il modulo predisposto dall'Amministrazione comunale e scaricabile dal sito web www.padovanet.it. Il modulo, compilato e sottoscritto in ogni sua parte in caratteri latini, corredato da una foto formato tessera e dalla copia di un documento di identità e di un titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo, costituisce la scheda personale di candidatura in cui le/i candidate/candidati dovranno dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art.10 del D.Lgs. 235/2012.

2. Ogni candidatura deve essere sottoscritta in caratteri latini da almeno 20 elettrici/elettori aventi i requisiti di cui all'art. 3 del presente disciplinare. Ogni elettrici/elettore può sottoscrivere una sola candidatura. Le sottoscrizioni devono essere contenute nella scheda di cui al comma 1 del presente articolo, a cui dovrà essere allegata copia del documento di identità di ciascuna/ciascun sottoscrittrice/sottoscrittore; spetterà a ogni candidata/o raccogliere le sottoscrizioni alla propria candidatura e le copie dei documenti relativi.

3. La scheda di candidatura, assieme alla documentazione richiesta, deve essere presentata all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Padova tramite una delle modalità specificate nel sito web www.padovanet.it.

Art. 8

1. Entro il quarantesimo giorno successivo al decreto di indizione dell'elezione, la Commissione Elettorale di cui al successivo art. 12, ammette le candidature e rende noti i nominativi delle/dei candidate/i tramite i canali istituzionali (sito web e social media del Comune di Padova). L'ordine cronologico di presentazione delle candidature determinerà l'ordine in cui saranno comunicati i nominativi.

2. Ogni candidata/o viene presentata/o col proprio cognome e nome, eventuale soprannome, Paese di cittadinanza, come riportati nella scheda personale di candidatura, in caratteri latini. Inoltre ad ogni candidata/o sarà associato il numero cronologico di presentazione della scheda di candidatura.

Sarà proposto un elenco di candidate/candidati valido per tutto il Comune di Padova.

3. L'Amministrazione comunale dà adeguata pubblicità all'elezione della Commissione tramite i canali istituzionali (sito web e social media del Comune di Padova).

4. Se nei termini previsti non vengono presentate candidature almeno pari al numero minimo di seggi previsto dal Regolamento (art. 5, comma 1), maggiorato di 5 unità, l'elezione della Commissione non può svolgersi.

5. Se nell'elenco di candidate/candidati ammesse/i non è assicurata la percentuale minima del 25% per il genere meno rappresentato, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, lettera d) del Regolamento, l'elezione della Commissione non può svolgersi.

Capo IV – Sistema Elettorale e svolgimento delle operazioni elettorali

Art. 9

1. L'art. 5, comma 1, del Regolamento prevede che la Commissione sia costituita da un numero di componenti compreso tra un minimo di 13 ed un massimo di 25 elette/i. Per ogni 1500 persone di origine straniera non comunitarie ed apolide residenti nella Città di Padova alla data del decreto di indizione dell'elezione, è calcolato un seggio per la Commissione. Superata la soglia dei multipli di 1500 anche di una sola unità, si calcola un ulteriore componente fino al raggiungimento del limite massimo.

2. Come previsto all'art. 5, comma 2, del Regolamento della Commissione, tutte le comunità straniere numerose nel territorio cittadino (si considerano numerose le comunità con un numero di residenti pari o superiore a 400 unità) devono essere rappresentate all'interno della Commissione, purché per ciascuna di queste comunità sia presente almeno una/un candidata/o. Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del Regolamento, le comunità con un numero di residenti inferiore a 400 unità saranno comunque valorizzate tramite l'elezione di rappresentanti; il comma 3 dello stesso articolo prevede, infatti, che ogni elettrici/elettore possa esprimere sino a due voti che dovranno essere riferiti a due persone candidate appartenenti l'una a una delle comunità più numerose, l'altra a una delle comunità meno numerose. Inoltre, come previsto dall'art. 5, comma 4, in caso di doppio voto dovrà esservi altresì alternanza di genere.

Art. 10

1. Le/gli elettrici/elettori voteranno i propri candidati tramite il sistema di votazione elettronica che sarà attivo presso gli spazi appositamente adibiti. Le elettrici/gli elettori potranno presentarsi in uno qualsiasi dei luoghi in cui saranno allestite le postazioni di voto.

Il personale presente effettua le seguenti operazioni:

- riconoscimento dell'elettrice/elettore tramite esame di un documento di identità valido;
- registrazione degli estremi del documento nel sistema elettronico di gestione del corpo elettorale, che riporta l'elenco aggiornato delle/dei cittadine/i non comunitarie/i e degli apolidi residenti a Padova con diritto di voto; il sistema sarà unico per tutti i siti adibiti alla votazione, condiviso e accessibile tramite applicazione web;
- consegna alla/al votante delle credenziali di voto "one time", create mediante tecnologia Qrcode o analoga, diverse per ogni elettrice/elettore.

L'elettrice/elettore può espletare l'operazione di voto accedendo al totem per il voto elettronico presente all'interno della cabina elettorale. L'elettrice/elettore espone all'apposito lettore il codice che ha ricevuto al momento della registrazione; successivamente avrà accesso alla scheda elettronica mediante la quale potrà assegnare il voto.

Sul totem appariranno in ordine casuale, in modo da garantire pari opportunità di presentazione, i nominativi, in caratteri latini, di tutte/i le/i candidate/i, il genere, il Paese di cittadinanza, accompagnati dalle relative foto e dal numero cronologico di presentazione della scheda di candidatura. Sarà presente anche l'opzione della scheda bianca.

Per ciascuna candidata/ciascun candidato sarà indicato se appartenente ad una comunità con numero di residenti pari o superiore a 400 unità (fascia A), oppure se con numero di residenti inferiore alla suddetta soglia (fascia B).

Dopo aver espresso il voto per la prima/il primo candidata/o, gli elettori potranno esprimere il secondo voto per una candidata/un candidato di genere e fascia di appartenenza diversi.

Nel corso dell'operazione, l'elettrice/elettore avrà la possibilità di modificare il proprio voto.

Al termine dell'operazione, una volta confermato, il voto sarà registrato e immutabile.

Potrà essere valutata anche la possibilità di votare on line.

Art. 11

1. Qualora il numero di seggi disponibili per la Commissione fosse superiore rispetto al numero di cittadinanze con residenti pari o superiori a 400 unità (fascia A), secondo i dati statistici disponibili al momento dell'indizione dell'elezione, è dichiarata/o automaticamente eletta/o la/il candidata/o di ciascuna cittadinanza di fascia A che ha ottenuto più voti purché pari o superiori a 20.

Qualora il numero di seggi disponibili per la Commissione fosse inferiore rispetto al numero di cittadinanze con residenti pari o superiori a 400 unità (fascia A), secondo i dati statistici disponibili al momento dell'indizione dell'elezione, è dichiarata/o eletta/o la/il candidata/o di ciascuna cittadinanza di fascia A che ha ottenuto più voti purché pari o superiori a 20, in ordine di voti ricevuti fino ad esaurimento dei seggi.

2. I rimanenti seggi disponibili sono attribuiti alle candidate/ai candidati delle cittadinanze con un numero di residenti inferiore a 400 unità (fascia B), che abbiano ottenuto più voti, rispetto alle cittadinanze di fascia B, purché pari o superiore a 20, in ordine di voti ricevuti fino ad esaurimento dei seggi, affinché sia garantita la maggiore rappresentatività possibile.

3. Gli eventuali rimanenti seggi disponibili saranno attribuiti alle candidate/ai candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti in assoluto, rispetto a tutte le cittadinanze nel loro insieme, ovvero sia di fascia A che di fascia B, in ordine di voti ricevuti e fino ad esaurimento dei seggi.

4. In caso di parità di voti sarà eletta/o la candidata/il candidato più giovane.

5. Qualora il numero delle/i candidate/i elette/i che ottengono voti validi, sia inferiore al numero minimo di seggi previsto dal Regolamento (art.5, comma 1), la Commissione non potrà essere costituita.

Art. 12

1. Il Sindaco istituisce con proprio decreto la Commissione Elettorale, composta da tre consiglieri comunali, su designazione della Conferenza dei Capigruppo.

2. La Commissione Elettorale deciderà su tutte le controversie che dovessero insorgere nello svolgimento della procedura elettorale.

Art. 13

1. Presso i luoghi adibiti all'elezione, sarà presente il personale di supporto individuato tra il personale comunale disponibile a svolgere il servizio e l'eventuale personale volontario esterno.

Art. 14

1. Dopo la chiusura delle votazioni, si procederà con il sistema di votazione elettronica allo spoglio tramite decrittazione dei voti registrati, da cui risulteranno i voti attribuiti a ciascuna/ciascun candidata/o, che saranno trasmessi alla Commissione Elettorale.

2. Il Sindaco, sulla scorta dei risultati della decrittazione elettronica dei voti, validata dalla Commissione Elettorale, provvede con proprio decreto alla proclamazione delle/degli elette/i.

Art. 15

1. Il presente disciplinare può essere modificato dalla Giunta comunale sentito il parere della Commissione.